

Regia ordinanza riguardante la stampa quotidiana¹

«Rheinische Zeitung» n. 320

16 novembre 1842

Colonia, 15 novembre. La «Kölnische Zeitung» di oggi riporta la seguente ordinanza regia, diramata durante il mese scorso a tutti i presidenti delle provincie:

«Ho più volte insistito sulla necessità che la tendenza della cattiva stampa quotidiana che induce in errore l'opinione pubblica circa le questioni di carattere generale diffondendo notizie false o deformando gli avvenimenti, venga neutralizzata col contrapporre immediatamente la verità ad ogni falsa notizia del genere per mezzo di una rettifica dei fatti da pubblicare sugli stessi giornali che si sono resi colpevoli di falso. Non è sufficiente affidare ed attendersi solo dai giornali retti da uno spirito migliore la reazione ad un cattivo giornale, che mette ogni impegno nel corrompere lo spirito pubblico. Bisogna rendere innocuo il veleno del traviamiento proprio alla fonte; non solo ciò costituisce un dovere dell'autorità verso la cerchia dei lettori a cui il veleno è propinato, ma è altresì il più efficace di tutti i mezzi per annientare le tendenze all'inganno e alla menzogna nell'atto stesso in cui si mostrano, in quanto si costringono le redazioni a rendere pubblico il giudizio su se stesse. Ho quindi notato con disappunto che questo mezzo giusto e necessario per reprimere la corruzione della stampa è stato finora impiegato poco o per niente. Ove le leggi in vigore non avessero fissato in modo abbastanza rigido l'obbligo per i giornali del nostro Stato di accogliere senza obiezioni e di pubblicare, senza commenti né avvertenze introduttive, tutte le rettifiche di fatti trasmesse dall'autorità ufficiale, attendo dal ministero degli interni immediate proposte per la necessaria estensione delle leggi medesime. Ma se esse già bastano allo scopo, io voglio che vengano energicamente impiegate dai miei magistrati in difesa della giustizia e della verità, e questo raccomando, oltre che agli stessi ministeri, in particolare alla cura immediata dei presidenti delle provincie, a cui il ministero degli interni deve dare istruzioni in merito.

Quanto più mi sta seriamente a cuore che non venga ristretta la libertà di parola ai sentimenti nobili, leali, dignitosamente franchi, ovunque essi si esternino, e che alla verità venga limitato il meno possibile il campo della libera discussione; tanto più inesorabilmente deve essere stroncato lo spirito che usa le armi della menzogna e del traviamiento, sì che la libertà di parola non possa essere defraudata dei propri frutti e benefici per il cattivo uso di essa medesima.

Sanssouci, 14 ottobre 1842.

Firmato: *Federico Guglielmo* »